CONTRATTO RELATIVO ALL'INTERVENTO IN GARANZIA DEL CONFIDI
(condizionato alla successiva deliberazione del rilascio della garanzia)

TRA

Il Confidi ARTFIDI LOMBARDIA scrl, con sede in BRESCIA, Via Cefalonia, 66 (denominato in seguito anche Confidi), Cod. Fiscale 80003290170 – iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n° 385/93 (TUB) n° 19503.2, in persona del legale rappresentante Sig. Battista Mostarda

E

La società ……., con sede in ……..
Via …… Cap. ……, Partita Iva ……, indirizzo e-mail ……., in persona del titolare/legale rappresentante, ……., nato/a a …… il ……, residente in Via ……., ……., socio del Confidi ARTFIDI LOMBARDIA scrl (denominata in seguito anche Socio).

PREMESSO CHE

1. Il Socio ha presentato all'Istituto di credito/Intermediario finanziario …….. domanda per ottenere un finanziamento di Euro……...sotto forma di…….con durata di……. da destinare a ……..;
2. Il Socio ha presentato domanda al Confidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una garanzia a favore dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) al fine di garantire il rimborso del finanziamento richiesto allo stesso Istituto e quindi di favorire la concessione del medesimo finanziamento.
3. Il Confidi ha deliberato di rilasciare garanzia a favore dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) relativo al finanziamento richiesto dal Socio nella misura del ……% del finanziamento stesso. Tale garanzia ha validità per mesi dalla data di erogazione;
4. Il Confidi è accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell'intervento del Fondo stesso;
5. Il Confidi ha sintetizzato in uno specifico documento (cosiddetto documento di sintesi), le condizioni economiche applicate dallo stesso Confidi al Socio per il rilascio della garanzia;
6. Il predetto documento di sintesi riporta gli oneri da sostenere dal Socio, considerato il suo grado di rischiosità, per il rilascio della predetta garanzia come di seguito indicati:

- Diritti di Segreteria: € ……
- Commissioni: € ……..
- interessi di mora sul credito per cassa vantato dal Confidi nei confronti del Socio, a seguito del rimborso all'Istituto di credito del residuo finanziamento di cui al precedente punto 2) da parte del Confidi stesso per l'inadempienza del Socio. Tali interessi vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al richiamato Istituto di credito dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- spese di recupero del credito per cassa e cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito per cassa derivante dall'escussione, da parte del richiamato Istituto di credito nel caso di inadempimento del Socio, della garanzia rilasciata dal Confidi stesso.

Il saldo delle spese di istruttoria (su tutte le operazioni) e le commissioni per la prestazione delle garanzie sui finanziamenti sono corrisposti una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) con riferimento al quale è stata rilasciata garanzia da parte del Confidi. Nel caso di estinzione anticipata della garanzia a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni i predetti oneri non verranno restituiti al Socio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto e ha valore di patto.
Art. 2) La validità del presente contratto, in tutte le sue previsioni (nessuna esclusa), è sospensivamente condizionata alla successiva eventuale deliberazione da parte del Confidi del rilascio della garanzia.
Art. 3) Il Socio prende atto che la deliberazione da parte del Confidi potrebbe riconoscere garanzia relativa a finanziamento per importo minore e con diverse condizioni; in tal caso il Confidi comunicherà la circostanza al Socio a mezzo pec allegando la relativa nuova documentazione da sottoscrivere che il socio dovrà (previa sottoscrizione con firma digitale) entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione, per confermare la nuova richiesta.

Art. 4) Il Confidi, una volta sottoscritto il presente contratto, provvederà a rilasciare all'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa la garanzia stessa nelle forme convenute con il medesimo Istituto di credito, che avrà efficacia solo se lo stesso Istituto di credito erogherà il finanziamento richiesto dal Socio. Il Confidi provvederà ad informare il Socio del rilascio della predetta garanzia.

Art. 5) Il Socio provvederà a dare disposizione fin d'ora all'istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa affinchè lo stesso provveda a dedurre al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo da riconoscere al Confidi relativamente agli oneri indicati al punto 5.

Art. 6) Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il Socio non sarà tenuto a riconoscere al Confidi le commissioni per la prestazione della garanzia; in ogni caso nulla sarà addebitabile da parte del Socio al Confidi. Parimenti nulla sarà addebitabile dal Socio al Confidi nel caso in cui, ottenuto il finanziamento come richiesto tramite il Confidi, le condizioni del finanziamento vengano poi unilateralmente mutate dall'Istituto di credito.

Art. 7) Per tutta la durata della garanzia prestata dal Confidi il Socio ha diritto:
- a ricevere comunicazioni sull'andamento della garanzia prestata dal Confidi almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto;
- a ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati dal Confidi degli ultimi dieci anni a favore del Socio stesso. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 8) Alla scadenza della garanzia prestata dal Confidi il Socio deve ricevere il rendiconto che attesta l'estinzione della garanzia e riepiloga l'evoluzione registrata dalla stessa dalla concessione all'estinzione.

Art. 9) Il Socio ha diritto di recedere dal contratto previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal suddetto Istituto di credito) non è previsto alcun rimborso degli importi versati dal Socio al Confidi per spese di Istruttoria ed a titolo di commissione di cui al precedente punto 5) della premessa.
La comunicazione di recesso da parte del Socio deve essere fatta in forma scritta e trasmessa alla sede del Confidi tramite raccomandata a.r. o tramite PEC all'indirizzo artfidi@legalmail.it.

Art. 10) L'intervento del Confidi in garanzia del Socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell 'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa.
Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del Socio, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Socio inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso all'Istituto di credito del valore residuo del credito garantito.
Il Confidi, a seguito dell'escussione della garanzia da parte dell'Istituto garantito, deve comunicare in forma scritta al Socio che entro i 3 giorni successivi al pagamento provvederà ad effettuare la relativa segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.

Art. 11) Il credito per cassa del Confidi verso il Socio, che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte dell'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa nel caso di inadempimento del Socio, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito stesso.

Art. 12) Ai sensi delle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento di Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche)", il Socio può presentare reclamo al Confidi per lettera raccomandata A/R o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: reclami@artfidi.it o all'indirizzo PEC artfidi@legalmail.it. Al ricevimento del reclamo il Confidi comunica al Socio l'avvenuta ricezione ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza

inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica le iniziative e i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Qualora il Socio fosse rimasto insoddisfatto dal ricorso al Confidi o la risposta fosse stata fornita oltre i tempi massimi stabiliti dalla normativa, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'Ombusdam – Giurì Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi a tali enti si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Art. 13) Il presente contratto non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio nel caso in cui l 'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa non provveda ad erogare/mettere a disposizione il finanziamento richiesto dal Socio di cui al medesimo punto 1) della premessa. La mancata erogazione/messa a disposizione del finanziamento deve essere comunicata dal Socio al Confidi.

Art. 14) Il presente contratto non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio nel caso in cui il Socio rinunci al finanziamento concesso dall'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata dal Socio al Confidi.

Art. 15) Le comunicazioni di cui all'art. 7 devono essere trasmesse dal Confidi al Socio al seguente indirizzo Via …….. Il Socio si impegna a comunicare al Confidi il cambiamento del predetto indirizzo. Le comunicazioni di cui agli artt. 13) e 14) devono essere trasmesse dal Socio al Confidi al seguente indirizzo Via Cefalonia, 66 - 25124 BRESCIA

Art. 16) Il Socio ha diritto, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, a ricevere una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto. Tale comunicazione non comporta alcun costo a carico del Socio.

Il Socio dichiara che, con riferimento alla modalità di inoltro della comunicazione periodica dovuta da Artfidi, la modalità prescelta è:

- ☐ tramite email;
- ☐ posta ordinaria;
- ☐ ritiro in sede.

Artfidi, inoltre, riconosce al cliente il diritto di cambiare, in ogni momento del rapporto, le modalità di comunicazione prescelta.

Art. 17) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 18) Il Confidi ed il Socio prendono atto che il documento relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 13 del Regolamento 2016/679UE è stato consegnato al cliente in sede di istruttoria e che copia controfirmata della stessa è tenuta agli atti del Confidi.

Art. 19) Nel caso in cui il cliente non fornisca la documentazione richiesta dal Confidi successivamente all'erogazione del finanziamento, è prevista una penale economica pari ad euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese.

Art. 18) Il Confidi è accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell'intervento del Fondo stesso. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo. In caso di intervento del Fondo di Garanzia, il Confidi deve trasferire al medesimo tutte le informazioni relative all'operazione e all'impresa necessarie a formalizzare la controgaranzia.

Per accettazione
Data _____
Firma Socio _____

Il Presidente

Il Socio dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

Art. 2) Condizione sospensiva
Art. 3) Garanzia a diverse condizioni
Art. 5) Riconoscimento al Confidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia
Art. 6) Non imputabilità al Confidi per decisioni dell'istituto di credito
Art. 9) Recesso del Socio
Art. 17) Legge applicabile e Foro competente

Per accettazione
Data _____
Firma Socio _____

Il Presidente



Il Socio dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa (documento di sintesi).
Data _____
Firma Socio _____

Il Presidente

